SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 52

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRARA, BAIARDI, CONSOLI, NESPOLO, CARDINALE, IANNONE, LOPS, SALVATO, TEDESCO TATÒ e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Disciplina delle attività di estetica

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si pone innanzitutto la necessità di dare una esatta definizione giuridica dell'attività di estetica, ritenendo in gran parte carenti e superate le norme vigenti in materia (legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e legge 21 dicembre 1978, n. 845); in secondo luogo di definire un'autonoma configurazione del settore dell'estetica e quindi il riconoscimento di una nuova e moderna regolamentazione della professionalità degli operatori del settore, allo scopo di consentire lo svolgimento di una attività libera, autonoma, non soggetta a possibili commistioni con le attività di altre categorie. Inoltre, la nuova disciplina garantisce una più adeguata formazione professionale degli operatori nel comparto dell'estetica, mediante lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale e specializzazione con programmi e prove di esame impostati secondo criteri di omogeneità ed uniformità a livello nazionale.

Il provvedimento legislativo, molto atteso dalla categoria degli operatori dell'attività di estetica, è oggi divenuto improcrastinabile di fronte ad una significativa crescita imprenditoriale del settore, avvenuta in maniera sempre più sensibile nel corso di questi ultimi anni. La presenza di oltre 40 mila imprese che attualmente esercitano in Italia l'attività di estetica è una concreta dimostrazione del peso economico e sociale di tale comparto e delle possibilità di crescita ulteriore dell'occupazione, soprattutto giovanile e femminile.

La categoria, ormai, ha preso coscienza della

validità ed importanza della propria attività professionale e del valore della funzione che è chiamata a svolgere nell'attuale contesto sociale ed economico, confermando un orientamento preciso, unitario e nazionale e ribadendo l'irrinunciabilità al ruolo acquisito nella collettività ai vari livelli e l'inseparabilità del proprio servizio dal contesto stesso della società attuale.

L'estetista è un operatore artigiano dei servizi alla persona, che svolge la sua attività in modo libero, autonomo ed indipendente, conscio della sua professionalità acquisita e riconosciuta, e perciò stesso non accetta tentativi di dequalificazione o di limitazione della propria capacità operativa e produttiva; respinge, perciò, i continui e reiterati tentativi che da molte parti vengono indirizzati per un restringimento del suo effettivo campo di lavoro.

Per altro, l'attività dell'estetista non è assoggettabile a possibilità di confusioni con l'attività di altre categorie e non vi è condizione alcuna di accettazione di garanzie o sovrintendenze «più qualificate» allo scopo di garantire il proprio diritto al lavoro.

La normativa vigente, in effetti, considera le figure relative ai mestieri affini in posizione collaterale alle attività di barbiere e parrucchiere e non prende in esame le esigenze specifiche di qualificazione che oggi si rende necessario soddisfare in rapporto alle nuove prospettive offerte dai moderni e più avanzati sistemi di operatività. Tali prospettive, che possono essere realizzate con moderne tecniche, in primo luogo mediante apparecchiature atte al perseguimento di finalità estetiche spesso sofisticate e di alto livello tecnologico, schiudono più ampie possibilità agli operatori del settore, ma richiedono altresì un livello di competenza e qualificazione professionali.

Obiettivo, quindi, del presente disegno di legge è quello di recepire ed interpretare pienamente le attese della categoria, pervenendo rapidamente ad una nuova ed organica disciplina giuridica delle attività di estetica.

L'approccio del Parlamento a tale problematica non è nuovo, come non è di oggi la pressione esercitata dalla categoria, giacchè nell'VIII legislatura furono presentate ben otto proposte di legge di varia matrice politica e fu avviata una discussione che purtroppo non dette risultati apprezzabili a causa della interruzione della legislatura. Vi è di più: alla proliferazione delle iniziative legislative non corrispose di certo una decisa volontà politica della maggioranza governativa di approvare una nuova disciplina delle attività di estetica, in quanto furono attivate le solite tecniche dilatorie – per altro praticate anche nella discussione sulla legge-quadro per l'artigianato – che contribuirono a causare ritardi nell'*iter* parlamentare, senza giungere all'approvazione della disciplina prima della crisi politica del maggio 1983.

Ora si tratta di recuperare i ritardi, tanto più che non si attenua la lunghissima serie di polemiche insorte sulle possibili interconnessioni tra arti sanitarie ed attività di estetica; polemiche che compromettono seriamente la stabilità, la sicurezza e il diritto al lavoro della categoria.

Gli operatori del comparto dell'estetica, rispetto alla posizione del tutto limitata e marginale in cui sono stati costretti dalle norme in vigore, dalle quali vengono semplicemente «accostati» ad una diversa categoria, in una posizione secondaria e complementare, hanno senza dubbio allargato in misura notevole il loro orizzonte, assumendo gradualmente un ruolo professionale del tutto rinnovato ed autonomo nella prestazione dei servizi alla persona. Ma è proprio a causa della considerevole inesattezza e contraddittorietà delle norme vigenti che la categoria è incorsa in numerosi procedimenti giudiziari provocati da iniziative sostanzialmente inopportune ed altresì suggerite da una certa incompetenza, come ampiamente dimostrato da sentenze assolutorie degli estetisti accusati di esercizio abusivo della professione sanitaria in base all'articolo 348 del codice penale (sentenze di Vicenza, Budrio, Catania, Bologna, Verona, nonchè della Cassazione). Dette sentenze, infatti, evidenziano che non costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetista anche mediante l'uso di apparecchi, quali quelli per la ionoforesi o la sauna, o i vaporizzatori e le lampade abbronzanti, questi ultimi, per altro, essendo mezzi i quali utilizzano vari agenti fisici (vapore, calore), idonei

soltanto a determinare stimolazioni benefiche sulla cute, sui muscoli, sugli umori dell'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento della forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari.

Tuttavia, sul piano giuridico-formale, proprio in virtù di una carenza legislativa atta a disciplinare in modo certo ed univoco la materia, non è possibile tracciare una precisa linea di demarcazione fra le due forme di attività, se non ricorrendo ad un'ampia interpretazione delle scarse norme vigenti.

Di qui la necessità, dunque, di una normativa chiara ed inequivocabile di estetica e fornisca gli strumenti idonei per un'adeguata formazione professionale ad alto livello di qualificazione, superando in tal modo i limiti della legge n. 1142 del 1970 e della legge n. 845 del 1978.

Il disegno di legge consta di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce le prestazioni che possono essere rese dall'estetista sia con tecniche manuali che con utilizzazione di tutte le apparecchiature per uso estetico e l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali in base alle direttive della Comunità economia europea e alla legislazione dello Stato, nonchè dei prodotti medicinali utilizzabili ai soli fini estetici per i quali non sia richiesta la prescrizione medica.

L'articolo 2 definisce la obbligatorietà dell'iscrizione per l'estetista che intende esercitare la propria attività.

L'articolo 3 indica i tre modi per conseguire la qualifica professionale: *a*) la frequenza a corsi regionali biennali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845; *b*) lo svolgimento di un periodo di attività lavorativa a tempo pieno, non inferiore a tra anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, seguito da un apposito esame teorico-pratico; *c*) il compimento di un regolare rapporto di apprendistato con la relativa qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento dell'attività di estetica da parte di imprese in forma individuale o societaria presso il domicilio dell'esercente in locali idonei riconosciuti tali dalle autorità competenti.

Gli articoli 5 e 7 dettano i princìpi generali a cui devono ispirarsi i regolamenti comunali per l'esercizio dell'attività di estetica, il rilascio delle autorizzazioni, i controlli sulle apparecchiature e sullo svolgimento dell'attività di estetica al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio.

L'articolo 6 stabilisce la composizione della commissione comunale di cui alla legge n. 161 del 1963 e ne definisce i compiti.

L'articolo 8 demanda alle Regioni il compito di predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della legge i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale, elaborati secondo criteri di omogeneità ed uniformità a livello nazionale, preventivamente definiti nei contenuti tecnico-culturali con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 9 esonera dagli obblighi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, le imprese che forniscono i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di estetica.

Gli articoli 10 e 11 indicano le modalità per il conseguimento della qualifica di esterista da parte dei soggetti che risultano titolari di imprese per mestieri denominati estetisti o in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

L'articolo 12 abroga le norme della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, relative alla disciplina dei mestieri «affini» e degli istituti di estetica comunque definiti.

L'articolo 13 demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di emanare con proprio decreto norme dirette ad individuare le apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, a stabilire le caratteristiche tecnico-dinamiche, nonchè le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso nella utilizzazione delle stesse al fine di integrare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

L'articolo 14 fissa le penalità per chi esercita abusivamente l'attività di estetica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per attività di estetica s'intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta sia con l'attuazione di tecniche manuali che con l'utilizzazione di tutte le apparecchiature per uso estetico, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali in base alle direttive della Comunità economica europea e alla legislazione dello Stato, nonchè di prodotti medicinali utilizzabili ai soli fini estetici, di cui al primo comma, per i quali non venga richiesta la prescrizione medica.

3. Sono escluse, comunque, le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere medico-curativo-sanitario.

Art. 2.

1. L'estetista, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, è abilitato a svolgere l'attività di estetica come definita dalla presente legge, ivi compresa la realizzazione di tutti i trattamenti e le prestazioni dell'estetica al viso e al corpo.

2. L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività, in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue per effetto di:

a) frequenza di apposito corso regionale di qualificazione ai sensi della legge 21

dicembre 1978, n. 845, della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione della durata di 800 ore, oppure da un anno di lavoro presso un esercente l'attività di estetica, seguito da un apposito esame teorico-pratico;

b) svolgimento di un periodo di attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore familiare, non inferiore a tre anni, risultante dal libretto di lavoro e comunque da documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, seguito da un apposito esame teorico-pratico;

c) compimento di un regolare rapporto di apprendistato, con la relativa qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, con l'aggiunta di un anno di attività di lavoro come dipendente o coadiuvante in una impresa di estetica, o anche di un corso di specializzazione, di cui alla lettera *a*), seguito da un apposito esame teorico-pratico.

2. Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 debbono comunque essere precedute dal compimento del secondo anno di scuola media superiore ovvero da un periodo di due anni di esperienze professionali o formative, dopo l'adempimento della scuola dell'obbligo.

3. Gli esami teorico-pratici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, volti all'accertamento della qualificazione professionale di estetista, sono organizzati ai sensi dell'articolo 8 nell'ambito delle strutture formative regionali.

Art. 4.

1. Le attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per l'artigianato.

2. Nel caso di impresa artigiana di estetica gestita in forma societaria la maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione prevista dall'articolo 3.

3. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente qualora questi, previa effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti, adegui i locali adibiti

all'esercizio dell'attività stessa ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, o presso il domicilio del committente.

Art. 5.

1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti le attività di estetica.

2. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle imprese, nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla disciplina vigente in materia di assetto del territorio e programmazione urbanistica;

c) idonei criteri di coordinamento con i piani di intervento per l'artigianato dei servizi;

d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3;

e) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali.

3. È compito delle unità sanitarie locali effettuare i controlli in ordine alla sicurezza delle apparecchiature, al rispetto delle norme sanitarie, nonchè vigilare sullo svolgimento dell'attività di estetica al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti il servizio.

4. Il regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica, siano esse individuali o in forma societaria.

Art. 6.

1. La commissione comunale di cui all'articolo 2-*bis* della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è integrata da un rappresentante degli operatori del settore dell'estetica.

2. La commissione di cui al presente articolo deve essere preventivamente consultata per la formulazione dei pareri sulla redazione, le eventuali modifiche e l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5, lettera *d*), è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla richesta.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata a tutti gli effetti, purchè la domanda sia corredata dai documenti richiesti dal regolamento comunale.

3. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Art. 8.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute a predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale e degli esami teorico-pratici previsti dall'articolo 3 nonchè dei corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 10, secondo criteri di omogeneità ed uniformità a livello nazionale.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, provvede con decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame.

3. Le Regioni stabiliscono gli esami teorico-pratici previsti dall'articolo 3 per il conseguimento della qualificazione di estetista organizzando le relative sessioni dinanzi a commissioni provinciali nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente nominato dalla Regione;

b) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) tre esperti designati dalle associazioni provinciali delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) tre esperti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

e) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato.

4. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato sono tenute ad adeguarsi alle norme previste dalla presente legge.

Art. 9.

1. Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, qualora forniscano prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, direttamente alla clientela presso la sede in cui si svolge l'attività medesima, al fine esclusivo della prosecuzione del trattamento in corso, sono esonerate dagli obblighi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Art.10.

1. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino titolari di imprese per mestieri denominati «estetisti» e considerati «affini» ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ed i loro collaboratori familiari, ovvero i soci, in caso si tratti di imprese gestite in forma societaria che

attestino lo svolgimento dell'attività professionale da almeno due anni, conseguono la qualifica di estetista.

2. Conseguono altresì la qualifica di estetista i dipendenti che abbiano prestato la loro opera per almeno tre anni presso una impresa di estetica, escluso il periodo di apprendistato, da comprovare con la documentazione legale conforme alle vigenti leggi in materia di lavoro subordinato.

3. Gli allievi di corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o coloro che abbiamo ottenuto una qualificazione senza esercitare come titolare, purchè abbiano prestato almeno un anno la loro attività lavorativa in una impresa di estetica, da comprovare ai sensi del comma 2, possono sostenere l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3.

4. I soggetti in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure, di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, all'entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la qualifica di estetista al termine della frequenza di un corso regionale di aggiornamento.

Art. 11.

1. I titolari di imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano già le attività di cui all'articolo 1 e che risultano qualificati ai sensi dell'articolo 10 sono autorizzati a continuare l'attività stessa purchè ne facciano espressa richiesta, entro novanta giorni, al comune in cui esercitano la loro attività.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese esercenti le attività previste dall'articolo 1 sono tenute a presentare al comune, in cui esercitano la loro attività, istanza per il rilascio della autorizzazione comunale, che viene concessa previo accertamento dei requisiti rischiesti ai sensi della presente legge.

Art. 12.

1. Le norme relative alla disciplina dei mestieri «affini» e degli istituti di estetica comunque definiti, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogate.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico intese come esercizio da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

3. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di estetica, nei limiti in cui risulti compatibile con le norme della presente legge, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regionali e dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 5 e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, apposite norme dirette ad individuare le apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica di cui all'articolo 1.

2. Al tal fine debbono essere determinate le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione delle apparecchiature, nonchè le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso nell'utilizzazione delle stesse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 8, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di

integrare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 14.

1. Chi esercita abusivamente l'attività di estetica, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chi esercita l'attività di estetica senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni.